

# Pillole di Sicurezza

## Studio R&D risponde

Tempo di lettura  
previsto: 9 minuti

Tempo di lettura  
previsto: 9 minuti



Ed ecco a voi la nuova edizione di marzo!

Domanda 1.

Area tematica:



Ambienti confinati: tipologie e rischi associati.

L'analisi e la valutazione dei rischi hanno come obiettivo primario la predisposizione di tutte quelle **misure di prevenzione e protezione** che devono essere messe in atto per evitare eventi incidentali, mortali o l'insorgere di malattie professionali nei confronti dei lavoratori, ma anche nei confronti degli addetti al soccorso e al salvataggio.

**L'accesso agli ambienti confinati è permesso solo nei casi in cui, a seguito della valutazione dei rischi, l'attività lavorativa necessaria non può essere svolta dall'esterno.**

Che cos'è un ambiente confinato?

Non esiste in Italia una definizione normata di "ambiente confinato o con sospetto di inquinamento". Tutte le definizioni in materia, hanno i seguenti punti comuni relativamente alle caratteristiche degli spazi:

- lo spazio è circoscritto
- gli accessi difficoltosi o limitati
- la ventilazione è sfavorevole
- è possibile la presenza di agenti chimici pericolosi
- i luoghi non sono stati progettati per la permanenza continua di persone.



In generale quindi per ambiente confinato si intende **uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo.**

Generalmente ci si riferisce a **luoghi non progettati e costruiti per essere occupati in permanenza da persone, ma che lo possono essere temporaneamente per particolari interventi lavorativi (ispezione, pulizia, riparazione).**

La norma attualmente in vigore è il **D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177** (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il provvedimento si applica:

- ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento (art. 66);
- in presenza di gas negli scavi (art. 121);
- negli ambienti confinati (di cui all'allegato IV, punto 3 "Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos").

### **Quali sono i principali rischi in questi ambienti?**

**Rischio di asfissia:** ad esempio permanenza prolungata/sovraffollamento con scarso ricambio di aria oppure luogo utilizzato per deposito o uso di gas o liquidi/solidi (che liberano vapori o che possono assorbire ossigeno)

**Rischio da atmosfere sovra-ossigenate:** un'atmosfera ricca di ossigeno aumenta considerevolmente il rischio incendio, i combustibili tendono a comportarsi come infiammabili mentre gli infiammabili tendono a diventare esplosive.

**Rischio di avvelenamento per inalazione o per contatto epidermico:** tale rischio è possibile ad esempio per gas, fumi o vapori nocivi o tossici normalmente presenti (ad esempio, residui in recipienti di stoccaggio o trasporto di gas o depositati su superfici interne) o che possono provenire per infiltrazione da ambienti circostanti (ad esempio, rilascio di monossido di carbonio), in relazione all'evaporazione di liquidi o sublimazione di solidi normalmente presenti o che possono improvvisamente riempire gli spazi o rilasciarvi gas, quando agitati o spostati (ad esempio, acido solforico, acido cloridrico, zolfo solido).

**Rischio di incendio ed esplosione:** il rischio di incendio ed esplosione si può verificare in relazione alla presenza di gas e vapori infiammabili (metano, acetilene, propano/butano, xilolo, benzene, ecc.), liquidi infiammabili (benzine e solventi idrocarburici), polveri disperse nell'aria in alta concentrazione (farine, nerofumo, segatura, alluminio e altre polveri metalliche, polveri sintetiche, ecc.)

**Altri rischi:** seppellimento/annegamento, elevate o basse temperature (contatto), condizioni microclimatiche (affaticamento da caldo e da freddo), affaticamento fisico-mentale / utilizzo permanente dei DPI.



Esistono anche una serie di rischi di tipo strutturale quali:

- uso delle scale e ponteggi (lavori in quota);
- attività condotte su superfici instabili (bagnate o scivolose) o su fondi irregolari;
- caduta di oggetti, cedimenti strutturali;
- incarcerationamento/intrappolamento;
- necessità di spostamento in ambienti con sviluppo orizzontale/verticale;
- posizione spaziale di accesso (interrata, elevata, non elevata se lo spazio confinato è al livello del suolo, le posizioni interrata ed elevata possono creare difficoltà di accesso ai lavoratori ed eventuali soccorritori);
- configurazione interna (aperta senza ostacoli, ostruita con valvole, tubi, setti che rendono difficoltose le azioni dei lavoratori e degli eventuali soccorritori);
- modalità di accesso (orizzontale con ingresso a carponi, verticale con ingresso o dall'alto o dal basso).

E' importante sottolineare che alcuni dei rischi sopra menzionati possono già esistere in origine negli ambienti confinati o con sospetto di inquinamento mentre altri possono sopraggiungere durante l'esecuzione dei lavori a causa di operazioni eseguite (ad esempio per operazioni di saldatura), della presenza di materiale residuo o di reazioni tra esso e l'ossigeno dell'aria, di materiali o sostanze utilizzate o presenti (ad esempio colle, solventi, prodotti per la pulizia), delle attrezzature di lavoro impiegate (ad esempio, uso di macchine elettriche che producono inneschi), a causa di perdite da tubazioni presenti negli ambienti confinati o negli spazi limitrofi. Occorre considerare che, in un medesimo ambiente confinato, potrebbe verificarsi una combinazione di rischi associati alla presenza di uno o più agenti che possono avere più di un effetto concomitante, sequenziale o indipendente.

### **Quali sono i requisiti per svolgere attività in ambienti confinati e sospetti di inquinamento?**

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da **imprese o lavoratori autonomi qualificati** in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- presenza di personale, in percentuale **non inferiore al 30 per cento della forza lavoro**, con **esperienza almeno triennale** relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati (ai sensi del Titolo VIII, Capo I, Lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- consapevolezza del rischio presente negli ambienti confinati o con sospetto di inquinamento;
- **formazione e informazione** specifica sui rischi presenti in tali ambienti e sugli interventi in emergenza negli stessi;

Studio R&D Srl | (+39) 011.7806984 | [info@studiord.srl](mailto:info@studiord.srl) | [www.studiord.srl](http://www.studiord.srl)

- **formazione ed addestramento sui DPI assegnati** con particolare attenzione a quelli di III categoria;
- integrale **applicazione delle vigenti disposizioni** in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- possesso di **DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei** alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
- rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di **DURC**.

## Domanda 2.

Area tematica:



### Quali sono gli obblighi per le aziende e per i datori di lavoro nei confronti dei lavoratori minorenni?

Abbiamo visto, nell'edizione di gennaio, gli accertamenti sanitari a cui deve essere sottoposto il lavoratore minorenne. In questa edizione, approfondiamo invece **le lavorazioni vietate ai lavoratori minorenni**.

Ricordiamo innanzitutto che **l'età minima per l'ammissione al lavoro è "fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni"**. La locuzione **"lavoro minorile"** indica **"il lavoro dei bambini e degli adolescenti (persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni di età)"** e comporta dei limiti alla capacità di lavoro in relazione sia all'età sia alle modalità di impiego che si traducono in un **"livello più elevato di tutela della salute dei lavoratori minorenni"**.

Come indicato all'art. 2 della **Legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti"**, **non** rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di lavoro minorile quei **"lavori occasionali o di breve durata svolti dagli adolescenti nei servizi domestici prestati in ambito familiare, nonché nelle imprese a conduzione familiare, sempreché tali prestazioni non si concretino in attività nocive e/o pregiudizievoli"**. E la normativa in materia di lavoro minorile **non** si applica anche:

- **alle "lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento** nei confronti delle quali si applicano le disposizioni del D.lgs 151/2001 ove queste assicurino un trattamento più favorevole;
- **agli adolescenti occupati a bordo delle navi** per i quali sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale in ragione di una riconosciuta peculiarità ed inderogabilità delle norme sul lavoro marittimo. L'interesse generale alla sicurezza della navigazione, infatti, è ritenuto prevalente rispetto alla tutela predisposta per il lavoro subordinato".

L'art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il **Datore di Lavoro**, “**prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, in particolare:**

- a) allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) alle attrezzature ed alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) alla natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) alla movimentazione manuale dei carichi;
- e) alla sistemazione, alla scelta, alla utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature di lavoro e, segnatamente degli agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) alla pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale;
- g) alla situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

E si sottolinea inoltre l'obbligo per il datore di lavoro, nel caso in cui siano impiegati dei minori, di fornire le informazioni di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/2008 anche ai genitori (o ai titolari della potestà genitoriale).

Quali sono invece le **lavorazioni vietate**, ecco alcune precisazioni indicate:

**a) rumore:** “**il divieto di esposizione al rumore non opera automaticamente, ma discende dalla valutazione dei rischi e scatta a partire da un livello di 80 dbA**”. “In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d (livello di esposizione quotidiana, ndr) il Datore di Lavoro - fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali - deve fornire ai minori i mezzi individuali di protezione dell'udito ed una adeguata formazione all'uso degli stessi”;

**b) agenti chimici:** “fermo restando il divieto assoluto di esposizione agli agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi ed irritanti il divieto vige solo per quelli etichettati con le frasi di rischio riportate nell'Allegato 1. Ad esempio, tra gli agenti irritanti sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o per contatto cutaneo. Per tutti gli agenti sopra considerati il divieto vige indipendentemente dalle quantità presenti nell'ambiente di lavoro. Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che, **laddove il divieto è riferito solo ad alcune fasi del processo produttivo, lo stesso si riferisce a tali specifiche fasi e non all'attività nel suo complesso**. Ad esempio, il divieto di lavoro nei magazzini frigoriferi riguarda solo l'accesso a tali luoghi e non l'attività nel suo complesso (supermarket, magazzini ortofrutticoli, ecc.)”.

Si indica anche che l'art. 6 della legge 977/1967 “**prevede la possibilità di derogare al divieto di adibire ai lavori indicati nell'Allegato I, per scopi didattici e di formazione professionale**”.

Ecco quindi gli aspetti da tenere in considerazione nel rapporto tra azienda e lavoro minorile:

- **riferimento normativo:** la Legge 977/67, il D.Lgs. 345/99 e il D.Lgs. 262/00 relativi alla protezione dei giovani sul lavoro;
- **Valutazione del rischio:** il datore di lavoro, prima di assumere il minore, deve effettuare una specifica Valutazione del rischio legata alla mansione svolta dal minore, in funzione delle attitudini e dello sviluppo psico-fisico dello stesso.
- **idoneità sanitaria:** verificare l'idoneità sanitaria alla mansione, qualora sussista il rischio, atte a garantire la sorveglianza sanitaria dovranno essere svolte con la periodicità indicata dal medico Competente;

- **comunicazioni:** il datore di lavoro deve comunicare ai genitori del minore (o a chi esercita le potestà genitoriali) e al minore stesso l'avvenuta valutazione dei rischi e gli esiti della stessa in rapporto alle mansioni che verranno svolte dal minore, nonché gli esiti delle visite di sorveglianza sanitaria.

### Domanda 3.

Area tematica:



### E come ultimo argomento del mese, vediamo di rispondere ad alcuni importanti quesiti circa l'uso in sicurezza delle PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili)

#### Nel caso di utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) l'operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?

Sì. Per questa tipologia di attrezzatura di lavoro, ai sensi dell'art 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (cd "Testo Unico sulla sicurezza del lavoro"), è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.

#### Nel caso della gestione delle emergenze/guasti, gli operatori (a terra) addetti al recupero degli occupanti della piattaforma di lavoro devono essere in possesso di una specifica formazione?

Sì. Il decreto legislativo n. 81/2008, con l'articolo 73, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni necessaria informazione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati sia riguardo alle condizioni di impiego che alle situazioni "anormali prevedibili" quali, ad esempio, l'arresto imprevisto della macchina per guasto o mancanza di energia o malore dell'operatore.

Da qui la **necessità di formare ed addestrare il personale presente nel sito di utilizzo della PLE** affinché possa intervenire con la necessaria tempestività e competenza da terra e possa eseguire correttamente le procedure per la discesa di emergenza della piattaforma di lavoro previste dal fabbricante in caso di necessità.

#### Nel caso di utilizzo di una Piattaforma di lavoro elevabile quali DPI deve utilizzare l'operatore?

È responsabilità del datore di lavoro valutare i rischi presenti durante le lavorazioni, individuare idonei dispositivi di protezione individuale e fornirli ai lavoratori. Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce inoltre che sui ponti sviluppabili e simili gli "operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza" (punto 4.1 Allegato VI).

È, dunque, obbligatorio indossare su tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che la legislazione italiana definisce "ponti sviluppabili", un idoneo sistema di protezione dalle cadute.

Altri dispositivi di protezione individuale possono essere necessari a seconda delle lavorazioni eseguite o dell'ambiente di lavoro, ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori etc.

Vi invitiamo a rivolgerci le vostre domande a cui saremo lieti di rispondere nelle pillole successive.

Inviare le vostre richieste e i vostri feedback a:

[alfonso@studiord.srl](mailto:alfonso@studiord.srl)

**LEGENDA AREA TEMATICA:**



Sicurezza sul lavoro



Formazione



Igiene degli alimenti



Sorveglianza sanitaria

Tutte le nostre pillole sono anche disponibili e scaricabili al seguente link:

<https://cloud.studiord.srl/index.php/s/CgAX17M4tV06BBb>